

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“CASSA RURALE DI TRENTO 2008/2010 SERIE 77”

TASSO VARIABILE CON CEDOLA TRIMESTRALE
(COD. ISIN: IT/000443356/8)

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non è specificato, dalle norme legislative, amministrative e regolamentari previste per i titoli obbligazionari. Tale strumento di raccolta non è coperto da garanzia del Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

La Cassa Rurale di Trento si trova, relativamente a questa operazione, in conflitto di interesse in quanto emittente, proponente e collocatore del prestito.

Art. 1 - Importo e valore nominale delle obbligazioni:	Il Prestito Obligazionario Cassa Rurale di Trento 2008/2010 - Serie 77 - è emesso per massimo di Euro come specificato nelle relative Condizioni Definitive, ed è costituito da obbligazioni al portatore del taglio unitario di Euro 1.000. Il taglio minimo sottoscrivibile sarà pari a Euro 1.000. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per la presente emissione.
Art. 2 - Collocamento:	La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione presso la sede centrale o le filiali della Cassa Rurale di Trento. L'adesione al prestito potrà essere effettuata durante il periodo di offerta come indicato nelle condizioni definitive. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per la presente emissione, dandone comunicazione mediante apposito avviso esposto presso la sede legale, le filiali dell'Emittente e sul sito della Cassa Rurale di Trento www.cassaruraleditrento.it , e contestualmente trasmesso a Consob.
Art. 3 - Regime di circolazione:	Le obbligazioni sono accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Titolo V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ed al regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia dd. 22/02/2008.
Art. 4 - Durata e godimento:	La durata del prestito mesi, la data di godimento e la data di scadenza sono indicati nelle Condizioni Definitive.
Art. 5 - Prezzo di emissione:	Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè a 1.000 Euro cadauna.
Art. 6 - Commissioni ed oneri:	Non vi sarà alcun aggravio di commissioni o oneri a carico del sottoscrittore.
Art. 7 - Rimborso:	Il rimborso del capitale sarà effettuato alla pari, in unica soluzione, alla data di scadenza. Successivamente a tale data le obbligazioni cesseranno di produrre interessi. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.
Art. 8 - Interessi:	Con decorrenza dalla data di godimento e fino alla data di scadenza, le obbligazioni sono fruttifere di interessi pagabili trimestralmente come specificato nelle Condizioni Definitive. Il tasso lordo annuo di interesse nominale delle cedole è pari all'Euribor 3 mesi (rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti il godimento della cedola e pubblicato su "Il Sole 24 ore") eventualmente diminuito o aumentato di uno spread come specificato nelle Condizioni Definitive. Le modalità di calcolo della cedola ed il calendario per il computo dei giorni saranno indicate nelle Condizioni Definitive. Il responsabile del calcolo sarà la Cassa Rurale di Trento.
Art. 9 - Servizio del prestito:	Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli Intermediari Autorizzati aderenti a Monte Titoli Spa (Via Mantegna 6 – 20154 MILANO) o presso la sede e le filiali dell'Emittente, in contante o mediante accredito sul conto corrente dell'investitore. Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti saranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza riconoscimento di ulteriori interessi e senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive. Si fa riferimento alle convenzioni di calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.
Art. 10 - Regime fiscale:	Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse che per legge colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi. In base alla normativa attualmente in vigore gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 così come modificato dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Ai redditi diversi, ivi incluse le eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle obbligazioni, sono applicabili le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Art. 11 - Prescrizioni:	I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.
Art. 12 - Mercati e negoziazione:	Le obbligazioni non sono oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione sui mercati quotati.
Art. 13 - Garanzie:	Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.
Art. 14 - Legge applicabile e Foro competente:	Ciascuna obbligazione riferita al Programma di Emissione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l'Istituto emittente è competente il foro di Trento.
Art. 15 - Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non disposto dalla legge, mediante avviso esposto presso la sede legale, tutte le filiali e sul sito della Cassa Rurale di Trento www.cassaruraleditrento.it .